



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

pcertificata@pec. omune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

Prot. n. 16533

- 1 DIC 2021

## ORDINANZA N.76/2021

### IL SINDACO

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed in particolare la Legge n.126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n.19/2020 convertito nella Legge n.35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**Valutato che:**

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- la fiera di Natale fissata per il giorno 5 dicembre 2021 vedrà un aumento di afflusso di persone, in arrivo anche da fuori paese, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento tra le persone e, pertanto, si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

**Ritenuto** che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata occorra adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto interessati dalla Fiera di Natale i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Considerato** che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

**Considerato** altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n.267/2000 con particolare riferimento all'art.50 comma 5;
- la Legge n.833/1978;
- il D.L. n.14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n.48;
- il D.L. n.113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n.773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n.635;
- la Legge 25 agosto 1991, n.287;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;

- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

### **ORDINA**

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle vie del centro cittadino in occasione della Fiera di Natale che si svolgerà il giorno 5 dicembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

### **DISPONE**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art.4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3000,00. E' ammesso il pagamento in maniera ridotta del 30% se effettuato entro 5 gg.

Avverte che ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni;
- che la presente Ordinanza sia comunicata:  
alla Prefettura di Teramo;  
alla Questura di Teramo;  
al Comando di Polizia Municipale;  
alla Stazione dei Carabinieri di S. Egidio alla Vibrata;  
al Comando Carabinieri Forestale;

Dalla Residenza Municipale, 1° dicembre 2021



**Il Sindaco**

Ing. Elicio Romandini